
Decreti e ordinanze del Presidente della Giunta regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2024, n. 29

Cluster Brucellosi Bovina e bufalina. Istituzione di una zona soggetta a restrizioni nella Provincia di Foggia e misure sanitarie straordinarie ai fini dell'eradicazione in taluni comuni della provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli artt. 260 e successivi del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modifiche;

VISTO l'art. 32 della legge 23/12/1978 n.833;

VISTI gli artt. 10 della Legge regionale 20/07/1984, n. 36 e art. 3 della Legge regionale 22/08/1989 n. 13;

VISTO l'articolo 42 della legge regionale 12/05/2004, n. 7;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e s.m.i., da ultima prorogata con Ordinanza del Ministro della Salute 19 dicembre 2023;

VISTO il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";

VISTO il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

VISTA l'Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale n. 7 del 18 gennaio 2023 "Brucellosi Bovina e bufalina. Istituzione di una zona soggetta a restrizioni nella provincia di Foggia e misure sanitarie straordinarie ai fini dell'eradicazione in taluni comuni della provincia di Foggia".

TENUTO CONTO del verbale della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 26 luglio 2023 che, a pag. 62 capitolo H.3 *Monitoraggio Attuazione Piano Di Rientro - Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica - Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare*, invita la Regione Puglia a prevedere integrazioni alle misure già previste nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 18 gennaio 2023 inerenti alla eradicazione della brucellosi bovina/bufalina da taluni comuni della provincia di Foggia.

TENUTO CONTO dell'efficacia delle misure previste dall'OPGR n. 7/2023 nel contrastare la malattia, concentrata nell'area del Gargano, che ha registrato nell'ultimo biennio una decisa riduzione dei livelli di incidenza e prevalenza in alcuni distretti della ASL di Foggia;

CONSIDERATA l'istruttoria espletata dal competente Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Promozione della Salute e del Benessere, trasmessa con nota prot. n. 0041125-2024, allegata al presente provvedimento;

RAVVISATA la necessità, per la tutela della salute pubblica, di applicare ulteriori misure di Polizia Veterinaria nel territorio del Gargano;

ORDINA

Art. 1 (campo di applicazione)

Nei Comuni di Apricena, Cagnano Varano, Lesina, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Rignano Garganico, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis (di seguito comuni soggetti a restrizione) siti nella provincia di Foggia, fatte salve le misure sanitarie previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e s.m.i., l'adozione di ulteriori misure straordinarie di sorveglianza e controllo ai fini dell'eradicazione della Brucellosi bovina e bufalina.

Art. 2 (obiettivi)

La Direzione Strategica della ASL FG, attraverso i competenti Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione, si prefigge l'obiettivo di eradicare la brucellosi dagli stabilimenti di bovini/bufalini insiti nei comuni di cui all'art.1.

Tale obiettivo si pone attraverso il raggiungimento di una prevalenza, quale obiettivo intermedio, dello 0,9% al 31 dicembre 2024 e l'eradicazione, obiettivo finale, al 31 Dicembre 2025 per il territorio della provincia di Foggia.

Art. 3 (misure di sorveglianza)

La Direzione Strategica della ASL FG, attraverso i competenti Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione, deve:

1. Organizzare squadre composte da quattro unità (due medici veterinari, un tecnico della prevenzione e un ausiliario/agente tecnico) per l'espletamento delle attività di risanamento;
2. Istituire con atto formale una task force aziendale (TFA) finalizzata alla gestione dell'emergenza della Brucellosi bovina e bufalina sul territorio afferente ai Comuni soggetti a restrizione. La TFA è costituita da personale individuato tra quello in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia che si avvale del supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB) e dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEV).

La TFA:

- a. fornisce costante e competente supporto alle squadre di veterinari ASL di cui al comma 1 che operano sul territorio dei comuni soggetti a restrizione;
- b. è garante dell'attuazione sul territorio di tutte le misure contenute nella presente ordinanza;
- c. supporta, di concerto con l'OEV, i veterinari ASL che operano sul territorio nella stesura dell'Indagine

- Epidemiologica (IE);
- d. verifica la corretta alimentazione dei sistemi informativi veterinari;
 - e. supporta i veterinari ASL che operano sul territorio nelle scelte operative legate all'emergenza da Brucellosi bovina e bufalina;
 - f. studia e analizza, di concerto con l'OEVR, i dati provenienti dalle attività di sorveglianza e controllo della Brucellosi bovina e bufalina, relazionando, con invio bimestrale, alla Direzione Strategica della ASL FG e alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, circa lo stato dell'arte dell'infezione nei Comuni soggetti a restrizione.
3. Sottoporre tutti gli stabilimenti siti nei comuni di cui all'articolo 1, a due accertamenti diagnostici annuali, ad intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi, tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi. Tali interventi, se ritenuti opportuni in base ad una attenta valutazione della situazione epidemiologica, possono essere estesi anche agli altri stabilimenti dell'intera Provincia;
 4. Sottoporre a controllo, sia in stabilimenti indenni che non indenni, il 100% degli animali controllabili in un tempo non superiore a quindici giorni. Superati detti termini l'intervento dovrà essere ripetuto;
 5. Vietare l'invio al macello degli animali fino a quando non verrà effettuato il controllo sanitario di tutti gli animali dello stabilimento;
 6. Chiudere l'intervento di profilassi su SANAN entro due giorni dal recepimento del rapporto di prova da parte dell'IZSPB e contestualmente provvedere all'aggiornamento della qualifica in BDN;
 7. Sottoporre ad accertamento diagnostico, mediante prove sierologiche ufficiali, l'intero allevamento al rientro dai pascoli estivi entro 15 giorni. Nel tempo che intercorre tra il rientro e l'esito del campionamento, gli animali devono essere tenuti in isolamento;
 8. Sottoporre a controllo, nei trenta giorni prima dello spostamento, tutti i bovini e bufalini di allevamenti da riproduzione o da ingrasso che devono essere movimentati verso stalle di sosta, o altri allevamenti da riproduzione o da ingrasso, se superiori a 6 mesi di età;
 9. Sospendere la qualifica sanitaria degli stabilimenti in caso di mancato rispetto della periodicità dei controlli;
 10. Conferire allo stabilimento di cui al comma 9, a seguito della notifica del provvedimento di sospensione, la qualifica di "indenne senza vaccinazione SOSPESO" e come tale registrarla nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN);
 11. Effettuare il controllo delle movimentazioni animali da e verso gli stabilimenti di bovini/bufalini insiti nei comuni soggetti a restrizione attraverso la modalità *blocco sanitario per comune* presente nel Sistema Informativo Veterinario -VETINFO.

Art. 4 (misure di controllo)

- 1) La Direzione Strategica della ASL FG, attraverso i competenti Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione, negli stabilimenti indenni dall'infezione ma siti in uno dei comuni soggetti a restrizione, in caso di esito positivo agli esami sierologici SAR e FdC per Brucellosi deve:
 - a. Considerare i capi come "sospetti" di infezione. Entro 24 ore dall'evidenza del sospetto, inserire il dato sul SIMAN, avviare l'indagine epidemiologica e conferire la qualifica di "INDENNE senza vaccinazione SOSPESO" e come tale registrarla in BDN;
 - b. Effettuare, di concerto con la TFA e l'OEVR, un'analisi epidemiologica accurata di ogni focolaio sospetto secondo le Linee Guida Ministeriali. Tale indagine epidemiologica, se opportuno, può essere integrata da esami di laboratorio al fine di individuare il maggior numero di casi possibile;
 - c. Effettuare negli allevamenti sospetti il controllo sierologico successivo a quello del riscontro della positività sierologica non prima di 30 giorni dall'allontanamento dei casi sospetti, di tutti gli animali presenti nell'allevamento di età superiore ai sei mesi; gli eventuali animali sieropositivi sono considerati sospetti e ne viene disposto l'abbattimento entro 15 giorni con richiesta di esame batteriologico;
 - d. Notificare il sospetto del focolaio, alle aree funzionali "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati" e "Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche";

- e. Vietare, negli allevamenti con qualifica sospesa, l'invio al macello degli animali non sottoposti ad accertamento sierologico;
 - f. Rispristinare la qualifica di indenne senza vaccinazione solo a conclusione dell'indagine epidemiologica e a seguito dell'esito negativo all'esame batteriologico.
- 2) I Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione, negli stabilimenti con qualifica sanitaria sospesa, in caso di esito positivo agli esami batteriologici o molecolari devono:
- a. notificare il caso confermato su SIMAN attraverso l'apertura del focolaio entro 24 ore e revocare la qualifica sanitaria in BDN;
 - b. aggiornare, di concerto con la TFA e l'OEV, l'analisi epidemiologica avviata di ogni focolaio confermato secondo le Linee Guida Ministeriali. Tale indagine epidemiologica, se opportuno, può essere integrata da esami di laboratorio al fine di individuare il maggior numero di casi possibile;
 - c. eseguire i controlli di competenza, a seguito della notifica del focolaio, di concerto tra le aree funzionali "Sanità animale", "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati" e "Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche";
 - d. garantire il censimento, a fini epidemiologici, di tutte le specie sensibili presenti negli allevamenti infetti e l'iscrizione nelle specifiche anagrafi animali e provvedere alla separazione fisica degli stessi;
 - e. vietare di utilizzare per le rimonte e movimentare verso stabilimenti indenni i vitelli figli di madri infette, nati nei 6 mesi precedenti rispetto alla riscontrata positività per brucella della madre, anche se sierologicamente negativi, fino al loro invio alla macellazione;
 - f. disporre accertamenti genetici su animali appartenenti ad allevamenti infetti in caso di sospetto di frode o irregolarità;
 - g. definire dei protocolli operativi per le procedure di disinfezione negli allevamenti infetti nei luoghi di ricovero degli animali e verificarne l'attuazione;
 - h. effettuare negli allevamenti infetti il controllo sierologico, successivo a quello del riscontro della positività per brucellosi bovina e bufalina, non prima di 30 giorni dall'allontanamento dei casi confermati, di tutti gli animali presenti nell'allevamento di età superiore ai sei mesi; gli eventuali animali sieropositivi sono considerati infetti e ne viene disposto l'abbattimento entro 15 giorni;
 - i. proporre alla Direzione Strategica della ASL FG l'abbattimento totale negli stabilimenti sede di focolaio qualora si verifichi un focolaio in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente nonché in tutti i casi in cui non risulti possibile garantire l'isolamento degli animali. Le operazioni di abbattimento devono essere eseguite entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento esecutivo, se del caso con l'ausilio delle forze dell'ordine;
 - j. ripristinare la qualifica di stabilimento indenne senza vaccinazione dopo l'effettuazione di due prove sierologiche: la prima prova deve essere effettuata non prima di tre mesi dopo l'allontanamento dell'ultimo caso confermato; la seconda prova deve essere effettuata su campioni prelevati non prima di sei mesi ed entro 12 mesi dalla precedente;
 - k. considerare, in caso di infezione, gli stabilimenti correlati ai focolai, secondo le valutazioni del rischio espletate dal competente Servizio Veterinario in accordo con la TFA e l'OEV, come un'unica unità epidemiologica;
 - l. eseguire controlli a campione, in collaborazione con i carabinieri forestali, sui pascoli in cui si sono verificati focolai in termini di movimentazione, documentazione e georeferenziazione.

Art. 5 (disposizioni sui pascoli)

I Comuni di cui all'art. 1 devono disciplinare i pascoli demaniali e porre divieto di utilizzo, per almeno 6 mesi, dei pascoli infetti nonché dell'abbeveraggio comune, individuati dai Servizi Veterinari della ASL di Foggia, mediante l'utilizzo di recinzioni. I pascoli devono essere georeferenziati e chiaramente identificati come zona infetta da brucellosi. È compito della TFA verificare l'applicazione di tale disposizione e, in caso di

inadempienza, darne formale notifica alla Direzione Strategica per il tramite della Direzione del Dipartimento di Prevenzione, al fine della comunicazione all'Ufficio Territoriale di Governo della Prefettura di Foggia.

Art. 6 (compito dei comuni e del personale di vigilanza/controllo)

I Sindaci dei Comuni della Provincia di Foggia interessati sono incaricati dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente Ordinanza.

Il personale di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, gli agenti di Polizia Urbana e della Forza Pubblica in generale sono incaricati del controllo e della esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza.

Art. 7 (disposizioni finali)

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed ha validità di 12 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente Ordinanza, contestualmente alla pubblicazione nel BURP, è trasmessa, per gli adempimenti di legge al Prefetto di Foggia, al Presidente della Provincia di Foggia, ai Sindaci dei comuni di cui all'art. 1 della provincia di Foggia e alla Direzione Strategica della ASL FG.

Bari, lì 26 gennaio 2024

EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE**

**Al Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale
SEDE**

PEC: capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Cluster Brucellosi Bovina e bufalina. Istituzione di una zona soggetta a restrizione nella provincia di Foggia e misure sanitarie straordinarie ai fini dell'eradicazione in taluni comuni della provincia di Foggia. Proposta di Ordinanza

Si trasmette, in allegato, la proposta di Ordinanza in oggetto, in considerazione della problematica causata dalla brucellosi bovina/bufalina, malattia infettiva batterica, nonché zoonosi e malattia professionale delle categorie a rischio che, ad oggi, continua a persistere in taluni comuni della provincia di Foggia, e si rappresenta quanto segue.

Il Food and Veterinary Office (FVO)¹ con rapporto di AUDIT (All. 1,2), a seguito della visita ispettiva in Puglia in materia di brucellosi bovina e ovi-caprina del 10 e 11 ottobre 2013, ha verificato la complessità della situazione nel Territorio del Gargano ed ha fornito indicazioni su ulteriori misure da adottare al fine di arginare la malattia in questione.

La Regione Puglia, di conseguenza, con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 5 maggio 2014, n. 299 "Misure Straordinarie di polizia veterinaria in materia di brucellosi bovina e bufalina in provincia di Foggia" ha adottato una serie di prescrizioni sanitarie per eradicare la brucellosi bovina. L'art. 5, della succitata Ordinanza, legava la validità della stessa all'Ordinanza del Ministero della Salute 09 agosto 2012, non più in vigore dall' 11/09/2014.

Il Ministero della Salute, stante il persistere della problematica sul territorio nazionale, con propria Ordinanza del 28 maggio 2015, "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina/bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica", ha disciplinato misure straordinarie di lotta ed eradicazione, nonché di controllo della brucellosi bovina e bufalina sul territorio nazionale.

La Commissione Europea (DG SANTE), dal 13 al 15 luglio 2015, ha effettuato una nuova visita sul territorio della Regione Puglia al fine di verificare l'attuazione delle prescrizioni della FVO formulate nel 2013 e l'andamento delle operazioni di risanamento per la brucellosi bovina/bufalina e ovi-caprina. In tale sopralluogo ha potuto constatare che la brucellosi bovina-bufalina nell'area del Gargano presenta tassi di prevalenza estremamente preoccupanti.

La DG SANTE, con nota n. 3244502 del 3 agosto 2015 (All. 3), ha messo in risalto le problematiche riscontrate in Puglia ed ha caldeggiato l'adozione di un Piano Strategico Regionale contenente misure specifiche per la loro risoluzione.

¹ Food and Veterinary Office (FVO): Dipartimento per gli audit e le analisi sanitarie e alimentari costituito da un team di 160 professionisti provenienti dalla maggior parte dei paesi dell'UE che effettua controlli per garantire che le autorità nazionali dei Paesi dell'UE e dei Paesi extra-UE che esportano nell'UE rispettino i loro obblighi legali.

www.regione.puglia.it

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE - Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403442
mail: o.mongelli@regione.puglia.it - pec: sezionepsb@pec.rupar.puglia.it

U
REGIONE PUGLIA
Copia conforme all'originale digitale Protocollo N. 0041125/2024 del 25/01/2024 AOO_RP - Class: 15.21 Firmatario: Domenico Cioppalini, Onofrio Mongelli, Vito Montanaro, ROCCO PALERSE

COMUNE DI LESTINA
 Protocollo Arrivo N. 2284/2024 del 30-01-2024
 Allegato 1 - Class. 10 - Copia Documento



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE**

La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco del Ministero della Salute, con nota prot. n. 22405 del 01/09/2015 (All. 4), ha rivelato l'urgenza di predisporre un provvedimento regionale che includa misure sanitarie finalizzate alla eradicazione della brucellosi bovina.

Conseguentemente, la Regione Puglia con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2015 n. 658 "Misure Straordinarie di Polizia Veterinaria in materia di Brucellosi bovina e bufalina nella provincia di Foggia" ha reiterato e integrato le precedenti Ordinanze, stabilendo una serie di prescrizioni sanitarie per eradicare la malattia, con scadenza a dicembre 2017.

Successivamente, con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.18 del 12 gennaio 2018 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" prorogata, da ultimo, con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.5 del 13 gennaio 2022 "Misure straordinarie di profilassi per l'eradicazione della brucellosi bovina-bufalina in provincia di Foggia" e con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.7 del 18 gennaio 2023 (OPGR n.7/23) "Istituzione di una zona soggetta a restrizione nella Provincia di Foggia e misure sanitarie straordinarie ai fini dell'eradicazione in taluni comuni della provincia di Foggia" sono state adeguate e rinnovate le misure restrittive nel cluster di Brucellosi ai sensi delle sopraggiunte novità normative unionali e nazionali.

Per quanto sopra rappresentato,

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina/bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e s.m.i., da ultima prorogata con modifiche con l'Ordinanza del Ministro della Salute 19 dicembre 2023;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";

VISTO il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali e all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

www.regione.puglia.it

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE- Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403442

mail: o.mongelli@regione.puglia.it - pec: sezionepsb@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE**

VISTA la D.G.R. della Regione Puglia del 28 ottobre 2022, n. 1473, Recepimento Intesa 54/CSR del 28 aprile 2022 "Approvazione procedure operative per la movimentazione di animali da vita delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina in ambito extra-regionale ed intra-regionale";

TENUTO CONTO del verbale della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 26 luglio 2023 che, a pag. 62, capitolo H.3 *Monitoraggio Attuazione Piano Di Rientro - Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica – Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare*, invita la Regione Puglia a prevedere integrazioni alle misure già previste nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 18 gennaio 2023 inerenti alla eradicazione della brucellosi bovina/bufalina da taluni comuni della provincia di Foggia (All. 5).

TENUTO CONTO della relazione redatta dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Puglia (OEVR), prot. n. 0000580/2024 del 15 gennaio 2024, sullo stato di attuazione delle misure previste e relativo monitoraggio della situazione epidemiologia del Cluster Brucellosi bovina e bufalina della Provincia di Foggia in cui si evidenzia una importante riduzione del numero di nuovi focolai di brucellosi bovina e bufalina, una persistenza dei focolai in alcuni comuni della provincia di Foggia, con una significativa riduzione dell'infezione negli anni nel Comune di San Giovanni Rotondo (All. 6).

TENUTO CONTO altresì degli esiti della riunione, tenutasi in data 16 gennaio 2024 presso la Direzione Generale dell'ASL di Foggia, tra Regione Puglia – Sezione Promozione della Salute e del Benessere, Direzione Strategica dell'ASL Foggia ed IZSPB nonché OEVR, da cui sono emersi puntuali contributi atti a migliorare ed integrare le misure restrittive al fine del raggiungimento dell'eradicazione dalla brucellosi al 31 dicembre 2025 sul territorio della provincia di Foggia.

In considerazione dell'efficacia delle misure previste dall'OPGR n.7/23 nel contrastare la malattia concentrata nell'area del Gargano, che ha registrato una decisa riduzione dei livelli di incidenza e prevalenza in alcuni Distretti della ASL di Foggia, si ritiene di mantenere ed integrare le misure specifiche di sorveglianza e controllo al fine del raggiungimento dell'eradicazione della malattia nei comuni interessati dal cluster.

Per i motivi sopra esposti, si allegano alla presente, le misure urgenti e straordinarie di sorveglianza e controllo ai fini della eradicazione della Brucellosi bovina/bufalina in taluni comuni della provincia di Foggia ritenendo indispensabile l'adozione di misure specifiche ed integrative per 12 mesi.

**Il Dirigente del Servizio
Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria**
Domenica Cinquepalmi

**Il Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere**
Onofrio Mongelli

**Il Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute e del Benessere Animale**
Vito Montanaro

**L'Assessore alla
Sanità e al Benessere Animale**
Rocco Palese

www.regione.puglia.it

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE - Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403442
mail: o.mongelli@regione.puglia.it - pec: sezionepsb@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI LESTINA
Protocollo Arrivo N. 2284/2024 del 30-01-2024
Allegato 1 - Class. 10 - Copia Documento